Delibera N. 6 del 30/01/2023

ORIGINALE

Reg. Pubblicazioni n. 0

Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 30/01/2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015 - APPROVAZIONE DINIEGO DELLA MISURA DI STRALCIO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 227-229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

L'anno **duemilaventitré** e questo giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **14:15**, presso la Sala Nello Santi del complesso De Laugier del Comune di Portoferraio, ha luogo in prima convocazione in seduta Pubblica l'adunanza del Consiglio Comunale, convocata dal Presidente con avviso in data 26/01/2023 prot. N. 2671, con la presenza dei seguenti componenti:

Componente	Pres.	Ass.
ZINI ANGELO	Si	
BALDI LUCA	Si	
MAROTTI CHIARA	Si	
MAZZEI NADIA	Si	
PISANI IDILIO		Si
SCELZA MASSIMO	Si	
SCOTTO DELIA	Si	
BICECCI ALESSIA	Si	
FRATTI ANDREA	Si	

Componente	Pres.	Ass.
BATTAGLINI GIUSEPPE MASSIMO		Si
MIBELLI CARLA	Si	
GARFAGNOLI MARINO	Si	
MELONI SIMONE	Si	
CETICA FEDERICA		Si
BERTUCCI ADALBERTO		Si
DI TURSI PAOLO	Si	
LANERA LUIGI	Si	

Totale presenti	13
Totale assenti	4

Presiede la seduta il Presidente Dott.ssa Delia Scotto.
Partecipa il Vice Segretario Dott. Maurizio Nieri che redige il presente verbale, coadiuvato dal personale di Segreteria.

Delibera N. 6 del 30/01/2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015 - APPROVAZIONE DINIEGO DELLA MISURA DI STRALCIO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 227-229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi riportati a verbale che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale in seduta successiva alla presente;

PREMESSO
- che la L. 29 dicembre 2022, n.197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni a partire dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *"Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali"*;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *"relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti"*;
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono *che "le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute"*;

VISTO il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *"Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali"*;

PRECISATO che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n. 197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente

nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 446/97;

DATO ATTO che Agenzia delle Entrate- Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo Pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 231 L.197/2022 dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30 comma 1 D.P.R. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

RITENUTO
- che l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- che lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- che la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

CONSIDERATO
- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate - Riscossione", emerge che il Comune di Portoferraio presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- che l'Ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO atto che la Commissione Bilancio Demanio e Patrimonio si è tenuta il giorno 30.01.2023 ed ha espresso parere favorevole, come da verbale acquisito agli atti;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesti ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Delibera N. 6 del 30/01/2023

VISTI
-il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione palese, resa nei modi e forme di legge, che ha fornito il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Votanti presenti n.13
Voti favorevoli n.12
Voti contrari nessuno
Astenuti n. 1 (Lanera)

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L.29 dicembre 2022, n. 197, ossia di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Successivamente con separata votazione:

Voti favorevoli n.12
Voti contrari nessuno
Astenuti n. 1 (Lanera)

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
Dott.ssa Delia Scotto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Il Vice Segretario
Dott. Maurizio Nieri
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

---

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

Dott. Maurizio Nieri